

Seminario Tecnico sui piani di sicurezza e di coordinamento:
ruolo del C.S.P. E DEL C.S.E.
Pistoia, 26 ottobre 2010

Compiti e responsabilità dei Coordinatori

dott. ing. Biagio Mugnioco
Direzione Provinciale del Lavoro di Pistoia
Servizio Ispezione del Lavoro
Responsabile L.O. Appalti Pubblici e FF.S.

Definizioni

COMMITTENTE: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

RESPONSABILE DEI LAVORI: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto;

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Definizioni

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91.

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92.

Non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato, a meno che non ci sia coincidenza fra committente ed impresa esecutrice.

Il Committente ed il Responsabile dei lavori

Obbligo di nomina del C.S.P. e del C.S.E.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

Tale disposizione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tale obbligo è previsto anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Il Committente ed il Responsabile dei lavori

Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti, sia il coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Il Committente ed il Responsabile dei lavori

Obblighi di trasmissione

Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

Il Coordinatore per la progettazione (CSP)

Obblighi

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
- b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria;
- b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 (*scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente*).

Sanzioni

Il CSP che non ottempera ai precedenti obblighi è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE)

Obblighi

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Sanzioni

Il CSE che non ottempera al precedente obbligo è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE)

Obblighi

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il PSC e il fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

Sanzioni

Il CSE che non ottempera al precedente obbligo è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE)

Obblighi

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.

Sanzioni

Il CSE che non ottempera al precedente obbligo è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE)

Obblighi

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

Sanzioni

Il CSE che non ottempera al precedente obbligo è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE)

Obblighi

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.

Sanzioni

Il CSE che non ottempera al precedente obbligo è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE)

Obblighi

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Sanzioni

Il CSE che non ottempera al precedente obbligo è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE)

Obblighi

Nei casi in cui il CSE viene nominato in corso d'opera a seguito dell'affidamento successivo dei lavori a più imprese, questi, oltre a svolgere i compiti sopra elencati redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo dell'opera.

Sanzioni

Il CSE che non ottempera al precedente obbligo è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.